

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1580)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Assunzione in gestione diretta dall'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato di servizi appaltati

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è volto al fine di trasferire alla gestione diretta dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alcuni servizi in atto affidati in appalto ad imprese private, in considerazione della loro stretta connessione col servizio e con l'esercizio ferroviario che consiglia e giustifica ampiamente l'abbandono del sistema dell'appalto a privati.

Per sopperire al fabbisogno di personale derivante dal passaggio alla gestione aziendale dei servizi di che trattasi, si prevede l'inquadramento a ruolo del personale delle imprese appaltatrici che vi è in atto utilizzato e ciò sia allo scopo di non privare del posto di lavoro il personale stesso sia allo scopo di non privare l'Azienda delle ferro-

vie dello Stato della possibilità di avvalersi dell'esperienza e delle capacità maturate da tale personale in anni di utilizzazione per l'espletamento di siffatti servizi, esperienza e capacità delle quali particolarmente si avverte la necessità nella fase di passaggio da uno ad altro sistema di gestione.

Si illustrano di seguito le disposizioni contenute nei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1. — Nel primo comma individua i servizi (in numero di tre) che vengono assunti in gestione diretta dall'Azienda.

Nel secondo comma individua i destinatari dell'inquadramento a ruolo, ponendo due condizioni: che si tratti di soggetti che al 1°

novembre 1973 intrattenevano rapporto di lavoro con le imprese alle quali erano affidati in appalto i tre servizi assunti in gestione diretta; che tali soggetti risultino ancora legati da rapporto di lavoro con imprese private appaltatrici di servizi ferroviari e per l'espletamento dei servizi medesimi, alla data di entrata in vigore della legge.

Il riferimento, contenuto nella norma, alla sussistenza del semplice rapporto di lavoro è inteso a far sì che possano partecipare all'inquadramento anche coloro i quali alle due date stabilite non si trovavano effettivamente presenti al lavoro in quanto assenti per malattia, per congedo, per infortunio, per servizio militare od anche perchè in permesso loro accordato dall'imprenditore. In tali circostanze infatti si ha una mera interruzione della prestazione, ma il rapporto di lavoro è sempre in vita.

Da segnalare anche il distinguo in merito all'impresa con la quale deve essere intrattenuto il rapporto di lavoro, che per la data del 1° novembre 1973 deve essere una di quelle che avevano in appalto i servizi assunti in gestione diretta e per la data di entrata in vigore della legge una qualsiasi impresa appaltatrice di servizi ferroviari, ai quali peraltro il lavoratore doveva essere adibito, anche se, si ripete, in quel giorno momentaneamente assente.

Da segnalare altresì la precisazione, con riguardo alla condizione in cui il personale interessato deve versare al 1° novembre 1973, dell'ininfluenza della concreta utilizzazione del dipendente a quella data in servizi diversi da quelli che vengono assunti in gestione diretta, purchè però si tratti di servizi appaltati con lo stesso strumento d'appalto dei servizi assunti in gestione dall'Azienda, ai sensi del primo comma dell'articolo.

Articolo 2. — Condiziona l'inquadramento al superamento di un concorso speciale per titoli dietro domanda da presentare entro un termine perentorio e determina altresì la qualifica nella quale avviene l'inquadramento, mediante nomina in prova, in relazione a ciascuno dei servizi assunti in gestione dall'Azienda, operando una equiparazione fra le mansioni del personale ferro-

viario e le mansioni espletate dai dipendenti delle imprese nello svolgimento dei servizi appaltati trasferiti alla gestione aziendale.

Individua altresì le dotazioni organiche in aumento alla pianta vigente per le due qualifiche di manovale e commesso, necessarie per l'inquadramento e per l'espletamento dei servizi da parte dell'Azienda con proprio personale, suddividendole quindi, in allegato, partitamente per ciascuno dei servizi trasferiti alla gestione aziendale e per ciascuno dei compartimenti nei quali i servizi medesimi sono in atto appaltati.

Articolo 3. — Stabilisce come ulteriore condizione per l'inquadramento in aggiunta alle due già fissate al secondo comma dell'articolo 1, che i soggetti interessati all'inquadramento medesimo non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della legge, il 50° anno di età salvo le eccezioni previste. Dispone ancora la formale esclusione dalla sistemazione a ruolo, da adottarsi con deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, di coloro i quali non versino nelle tre descritte condizioni nonchè di coloro i quali abbiano presentato intempestivamente la prescritta domanda di ammissione ai concorsi.

Articolo 4. — Stabilisce che all'inquadramento del personale interessato si fa luogo sulla base di singole graduatorie compartimentali distinte, a loro volta, per ciascuno dei servizi assunti in gestione diretta.

Le graduatorie vengono formulate in relazione al quantitativo di giornate durante le quali gli interessati sono stati materialmente presenti al lavoro, con utilizzazione nei servizi trasferiti alla gestione aziendale, maturate nel periodo andante dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre dello stesso anno. A parità di quantitativo di giornate la preferenza è data dall'età.

Nel computo delle giornate rientrano anche quelle nelle quali l'interessato ha avuto una utilizzazione promiscua — cioè in parte nei servizi assunti in gestione diretta ed in parte in servizi che continuano a rimanere appaltati — purchè l'utilizzazione nei servizi assunti dall'Azienda sia stata superiore

alla metà dell'orario giornaliero di lavoro che il dipendente dell'impresa è tenuto ad osservare.

Spetta al direttore generale delle Ferrovie dello Stato la nomina della commissione che dovrà formulare le diverse graduatorie di concorso (graduatorie, si ripete, distinte per servizio e per compartimento), l'approvazione delle graduatorie stesse e la nomina in prova degli aventi titolo nei quantitativi fissati per servizio e per compartimento sia nell'allegato al disegno di legge che negli emanandi bandi di concorso.

La nomina in prova è subordinata, a pena di decadenza, al possesso del titolo di studio di licenza elementare e dei requisiti di idoneità fisica, cittadinanza italiana e buona condotta; la decadenza dalla nomina è comminata anche nei confronti di coloro che risultino esclusi dall'elettorato attivo politico e di coloro i quali siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Tutti detti requisiti debbono essere posseduti all'atto della nomina, fatta eccezione per il titolo di studio per il cui conseguimento viene concesso all'interessato un anno di tempo dalla data di decorrenza della nomina.

I posti non coperti dai decaduti vengono assegnati a coloro che li seguono nell'ordine della relativa graduatoria.

Articolo 5. — Prevede l'iscrizione al fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e all'opera di previdenza del personale inquadrato in ruolo, fatta eccezione per coloro i quali alla data di decorrenza del provvedimento di loro nomina in prova risultino aver superato il 50° anno di età nonchè per coloro i quali, pur non avendo raggiunto ancora tale limite di età, preferiscono, con opzione da effettuare entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento di nomina, conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per coloro che non verranno iscritti al fondo pensioni viene altresì previsto il trattamento in impiego fino al raggiungimento

del 60° anno di età nei casi in cui, per le norme vigenti, il collocamento a riposo dovrebbe avvenire al raggiungimento del 58° anno di età.

Articolo 6. — Disciplina il collocamento in quiescenza del personale inquadrato, stabilendo che ad esso si fa luogo al raggiungimento dei limiti di età previsti nel quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che il diritto alla corresponsione della pensione, in considerazione dell'elevata età di molti degli inquadranti, si matura con soli dieci anni di servizio utile. È previsto altresì, al fine del raggiungimento della predetta anzianità minima, che i soggetti i quali raggiungeranno i limiti di età per il collocamento in quiescenza senza peraltro aver cumulato i dieci anni di servizio utile a pensione, vengono trattiene in servizio fino al raggiungimento della predetta anzianità minima, in ogni caso, però, non oltre il 65° anno di età.

Articolo 7. — Contiene l'interpretazione autentica di una norma della legge 29 ottobre 1971, n. 880 — che ha, fra l'altro, disciplinato l'assunzione in gestione diretta dall'Azienda di un altro gruppo di servizi appaltati, con inquadramento a ruolo del relativo personale delle imprese — chiarendo che il servizio elencato al n. 17 della tabella allegata alla legge medesima (che testualmente recita « staffatura carri »), è da intendere comprensivo anche della mansione di manovra carri, che nei contratti d'appalto costituisce un tutto inscindibile con quella di staffatura la quale, rispetto ad essa, costituisce anzi una semplice operazione complementare ed accessoria e non può, quindi, per ragioni di intima connessione, essere espletata da personale diverso da quello che attende alla manovra.

Articolo 8. — Determina l'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge che peraltro viene coperto con variazioni del bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'anno 1974.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono assunti in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato i seguenti servizi in atto affidati in appalto ad imprese private:

1) presso i cantieri iniezioni legnami delle Ferrovie dello Stato: manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con anti-settici;

2) presso le squadre rialzo: pulizia locali e piazzali;

3) presso il controllo viaggiatori e bagagli di Firenze: manovalanza ed apertura pacchi C.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad inquadrare a ruolo, con i criteri e le modalità specificati negli articoli seguenti, il personale che alla data del 1° novembre 1973 intratteneva rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici dei servizi indicati al primo comma — anche se con utilizzazione in servizi compresi nello stesso contratto d'appalto ma diversi dai medesimi — e che alla data di entrata in vigore della presente legge dipenda ancora da imprese private per l'espletamento di servizi ferroviari appaltati.

Art. 2.

L'inquadramento di cui al secondo comma del precedente articolo viene effettuato mediante concorsi speciali compartimentali per titoli, da indirsi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per le qualifiche di seguito indicate, corrispondenti alle mansioni espletate dal personale interessato alle dipendenze delle imprese private:

manovale, per i servizi elencati ai punti 1) e 2) per il servizio di manovalanza di cui al punto 3) dell'articolo 1, primo comma;

commesso, per il servizio di apertura pacchi C, di cui al punto 3) dell'articolo 1, primo comma.

Gli inquadramenti saranno deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle due indicate qualifiche, che resta stabilito in n. 94 unità per la qualifica di manovale ed in n. 17 unità per la qualifica di commesso.

Nei bandi di concorso, le dotazioni organiche in aumento di cui al comma precedente, saranno ripartite per servizio assunto in gestione diretta e per compartimento secondo quanto indicato nel quadro allegato alla presente legge.

La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dovrà essere presentata nel termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione dei bandi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Sono condizioni per l'ammissione all'inquadramento a ruolo quelle indicate al secondo comma dell'articolo 1 nonché il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'età non superiore a cinquanta anni, elevabile a cinquantacinque anni nel caso di anzianità accertata alle dipendenze di imprese appaltatrici di servizi ferroviari superiore a sette anni e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Coloro i quali non versino in tali condizioni ovvero non presentino la domanda nel termine perentorio fissato all'articolo 2, saranno esclusi dall'inquadramento con deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Gli inquadramenti di cui all'articolo 2 sono deliberati mediante nomina in prova nella qualifica di concorso.

Le graduatorie dei concorsi verranno compilate tenendo conto esclusivamente delle

giornate di effettiva utilizzazione nell'espletamento dei servizi elencati all'articolo 1, primo comma, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1973; a parità di giornate la preferenza è data dall'età. Eventuali giornate di prestazione promiscua verranno computate soltanto se l'utilizzazione nei servizi assunti in gestione diretta sia stata superiore alla metà dell'orario giornaliero di lavoro.

Compete al direttore generale delle Ferrovie dello Stato nominare la commissione per la formulazione delle graduatorie dei concorsi, alla quale parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, approvare le graduatorie e deliberare la nomina in prova degli aventi titolo nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 2, terzo comma.

Il diritto a conseguire la nomina in prova è subordinato al possesso: del titolo di studio di licenza di scuola elementare; dei requisiti di idoneità fisica previsti per le qualifiche di inquadramento dalle norme vigenti, da accertare con i criteri delle visite di revisione; dei requisiti di cittadinanza italiana e di buona condotta.

Tali requisiti, a pena di decadenza dal diritto alla nomina in prova, debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina, fatta eccezione per il titolo di studio che potrà essere conseguito entro un anno dalla data di decorrenza della nomina in prova. Decadono altresì dal diritto alla nomina coloro i quali versino nelle situazioni previste all'articolo 5, secondo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425. I posti non coperti dai decaduti saranno conferiti a coloro che seguono in graduatoria.

Art. 5.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza in applicazione dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

In luogo della predetta iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data della nomina in prova, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dall'iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza dell'assunzione in prova abbiano superato il 50° anno di età. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove già non lo fossero, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I soggetti di cui ai precedenti secondo e terzo comma saranno trattenuti in impiego fino al raggiungimento del 60° anno di età nel caso in cui, per il disposto del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età.

Art. 6.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti d'età previsti, in relazione alla qualifica rivestita, dal quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, salva l'eccezione di cui al quarto comma del precedente articolo 5.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Ove alla data di raggiungimento dei limiti di età non siano stati maturati i dieci anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo di servizio, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

Il servizio elencato al n. 17 della tabella allegata alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, è da interpretare nel senso seguente:

17. — Staffatura e manovra carri.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1974 in lire 345 milioni, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato farà fronte per milioni 72, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 202, e, per milioni 273, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1012 dello stato di previsione della spesa del bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'anno 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

SERVIZIO ASSUNTO DALLE F.S.	Compartimento	Qualifica	Posti
Manipolazione traverse presso i Cantieri iniezioni legnami (art. 1, par. 1)	Firenze	Manovale	16
	Ancona	Manovale	9
	Reggio Calabria	Manovale	12
Pulizia locali e piazzali presso le squadre rialzo (art. 1, par. 2)	Milano	Manovale	18
	Venezia	Manovale	2
	Bologna	Manovale	2
	Firenze	Manovale	11
	Napoli	Manovale	5
	Bari	Manovale	2
	Palermo	Manovale	5
Cagliari	Manovale	5	
Manovalanza presso il Controllo viaggiatori e bagagli (art. 1, par. 3)	Firenze	Manovale	7
Apertura pacchi C presso il Controllo viaggiatori e bagagli (art. 1, par. 3)	Firenze	Commesso	17